

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
accompagnante un disegno di legge che modifica gli art. 1 e 8  
della legge sugli onorari dei magistrati

(del 17 ottobre 1960)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con nostro messaggio n. 911 del 16 agosto 1960 vi abbiamo trasmesso il disegno di legge che modifica alcuni articoli della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Con tali modificazioni viene accordata la possibilità al dipendente di essere promosso a classi superiori dopo essere rimasto nella medesima classe e nella medesima funzione per un determinato numero di anni ed il Consiglio di Stato viene autorizzato a concedere aumenti che, per la classe speciale e le prime quattro classi, possono raggiungere il 25 % oltre il massimo dello stipendio. Ciò si traduce pertanto in un tangibile miglioramento della situazione economica degli impiegati e dei docenti. Evidenti motivi di giustizia e la necessità di mantenere in generale nei termini attuali la reciproca posizione dei magistrati e degli impiegati e docenti ci convincono a presentarvi l'annesso disegno di legge.

Gli onorari dei Pretori delle valli e del Magistrato dei minorenni vengono aumentati di percentuali superiori alla media (cioè del 18,3 %, rispettivamente del 21,6 %). Le attuali incombenze dei pretori vallerani, che, accanto alle competenze di natura civile, hanno anche la responsabilità dell'Ufficio dei registri e dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, giustificano un più adeguato riconoscimento.

Appare inoltre evidente la necessità di una equa rivalutazione delle funzioni del Magistrato dei minorenni.

Abbiamo poi stimato opportuno di completare l'art. 8 dell'attuale legge, introducendo norme di incompatibilità data la natura delle funzioni.

Ci permettiamo pertanto di invitarvi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di modificazione degli art. 1 e 8 della legge sugli onorari dei magistrati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Zorzi*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Pellegrini*

Disegno di

## LEGGE SUGLI ONORARI DEI MAGISTRATI

(del 9 novembre 1954)

Modificazione

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 17 ottobre 1960 n. 922 del Consiglio di Stato,

*decreta :*

*Art. 1.* — L'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 1. — L'onorario annuo dei magistrati è fissato come segue :

1) Giudici del Tribunale di appello	Fr. 28.000,—
2) Pretori di Mendrisio, Lugano-città, Lugano-campagna, Lugano-Ceresio, Locarno-città, Locarno-campagna e Bellinzona	Fr. 23.500,—
3) Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e Vallemaggia	Fr. 22.500,—
4) Procuratori pubblici	Fr. 27.000,—
5) Sostituti Procuratori pubblici	Fr. 23.500,—
6) Giudici istruttori	Fr. 25.000,—
7) Sostituti Giudici istruttori	Fr. 22.500,—
8) Magistrato dei minorenni	Fr. 22.500,—
9) Membri della Commissione cantonale di ricorso	Fr. 23.500,—

*Art. 2.* — L'art. 8 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 8. — I magistrati nominati in pianta stabile sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alle funzioni cui sono preposti. Non possono esercitare nessuna professione, commercio o industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l'esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazione o retribuzioni da terzi che li esercitano.

Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'Ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, nè dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

Con il consenso del Consiglio di Stato possono essere accettate funzioni arbitrali o peritali ».

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.